

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE

SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 228410
presenze@uniupo.it

Alle/Ai Dirigenti

Alle/Ai Responsabili

Oggetto: prestazioni di lavoro straordinario – riferimenti normativi e responsabilità.

Gentilissime/Gentilissimi,

con riferimento all'oggetto, l'analisi dei dati relativi al lavoro straordinario anno 2023 ha messo in evidenza la necessità di un puntuale presidio delle prestazioni di lavoro aggiuntive all'orario ordinario.

A tal fine si riporta qui di seguito il quadro normativo di riferimento in materia:

Il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro prevede:

- art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro: "I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario".
- art. 5 Lavoro straordinario: dispone che "Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto" (comma 1) e che "in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali" (comma 3).

Il C.C.N.L. comparto Università del 16/10/2008 prevede:

- art. 25 Orario di lavoro: "L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali" e precisa che "l'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore" (comma 6).

L'Accordo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle ore di lavoro straordinario per gli anni 2022 – 2023 siglato con La R.S.U., richiamando nelle premesse i limiti orari dettati dalle norme sopra riportate, sottolinea all'art. 3 i "Vincoli al ricorso al lavoro straordinario" indicando espressamente che "il limite massimo delle ore di straordinario effettuabili annualmente pro capite fissato in 250 ore". Inoltre precisa al comma 2 che "i dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 50 ore annue pro capite nei limiti della capienza del fondo per il lavoro straordinario".

Infine, le *Disposizioni sull'orario di lavoro e sugli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo*, emanate con D.D.G. rep. n. 157/2013, e successivamente modificate con D.D.G. rep. n. 714/2016, in coerenza con la normativa sopra indicata, sottolineano

che la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è fissata in 9 ore (art. 4 c. 6) e che il limite massimo di ore di straordinario effettuabili annualmente pro capite è di 250 ore (art. 8).

Tutto ciò premesso, si invitano pertanto le SS.LL. a porre in essere ogni misura ritenuta idonea per la corretta applicazione della normativa in materia e a vigilare sulla osservanza delle regole sopra riportate.

Cordiali saluti.

La Direttrice Generale (Loredana Segreto)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LUCA BRANCATO)

VISTO
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)

LETTERA TRASMESSA VIA MAIL

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.